



#### ITALIANA REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO -Sezione VI Civile --

Il giudice unico Dott. Anna Landriani ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. rg. 5938/2003 R.G. promossa da

, rappresentata e difesa dagli avv. giusta mandato a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano Via

- attrice –

contro ·

del s.c.a.R.L.., in persona UNITE POOPLARI BANCHE rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. TI Marco Pesenti A.Christian Faggella Pellegrino eRaffaella Tavacca e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Milano, C.so Magenta n.42 in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuta-

E contro

BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA SPA, In Persona Del Legale Rappresentante pro-tempore rappresentata e difesa dall'Avv. TI Marco Pesenti A.Christian Faggella Pellegrino eRaffaella Tavacca e presso il loro studio -elettivamente-domiciliata in Milano, C.so-Magenta n.42—in-forza di-procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta

-terza interveniente ex art. 111 c.p.c.-




### STUDIO LEGALE DAFFAN

VIA DELLA GUASTALLA, 15 - 20122 MILANO TEL. 025512041 - FAX 0255190047 E.MAIL: STUDIO@STUDIODAFFAN.IT

## AVANTI IL TRIBUNALE DI MILANO

Sez. 6<sup>^</sup> - Giudice dott. Ricciardi – R.G. n.5938/03

#### CAUSA



## BANCHE POPOLARI UNITE S.Coop. a r.l. già BANCA POPO-

LARE COMMERCIO e INDUSTRIA S.Coop. a r.l. - convenuta

con gli avv.ti Pesenti, Pellegrino, Tavacca

E CONTRO

## BANCA POPOLARE COMMERCIO e INDUSTRIA s.p.a. - in-

tervenuta con gli avv.ti Pesenti, Pellegrino, Tavacca

## CONCLUSIONI PER L'ATTRICE

Contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, incluso per quanto occorra, declaratoria di annullamento del contratto di cui alla narrativa che precede, piaccia al Tribunale Ill.mo condannare la Banca convenuta a risarcire i danni sofferti dall'attrice per i fatti di cui alla narrativa che precede, nella misura di € 26.940,12 con gli interessi dal giorno 9 gennaio 2001 e con il favore delle spese di giudizio.

In subordine, solo occorrendo, dichiarare sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c.



## TRIBUNALE DI MILANO

SEZ VI - DOTT. RICCIARDI - R.G. N. 5938/03

# FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A. E BANCHE POPOLARI UNITE – BPU BANCA SOC. COOP. A R.L.

Emesse tutte la più appropriate pronunce, condanne e declaratorie del caso, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione avversaria, dato atto che non si accetta il contraddittorio sulle eventuali domande nuove proposte dalle altre parti, voglia l'Ill.mo Tribunale adito:

#### CONCLUSIONI

Voglia la S.V. così giudicare:

IN VIA PRELIMINARE: disporte l'estromissione di BPU Scarl dal presente giudizio, essendo intervenuto il soggetto successore particolare nel rapporto giuridico dedotto in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.;

IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;

IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità della Banca, limitare la condanna di questa alla-refusione del-danno effettivamente patito-dall'attore, così comedovrà essere dimostrato in corso di causa da parte attrice.



IN VIA ISTRUTTORIA: Con riserva di articolare prove, indicare testi e depositare documenti nel prosieguo.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa e spese del

giudizio.

A

Conclusioni: come da fogli siglati ed allegati alla presente Sentenza

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice premesso di aver sottoscritto in data 9.1.2001 presso la Banca Popolare Commercio ed Industria tramite un funzionario sig. Gruccione ordine di acquisto di obbligazioni Eur Camhol 00/10 12% per un importo complessivo di Euro 26.940,12 e che due mesi dopo l'acquisto veniva dichiarata fallita la società emittente con conseguente perdita del capitale investito, citava in giudizio la predetta Banca ed imputandole la violazione degli obblighi di diligenza relativi all'informazioni ricevute sul titolo al momento dell'acquisto, ritenendosi indotta in errore chiedeva l'annullamento della vendita ed il risarcimento del danno, pari al capitale investito.

Si costituiva la Banca convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Il processo veniva quindi dichiarato interrotto per l'avvenuta fusione della Banca convenuta nella Banca Popolari Riunite nei cui confronti il processo veniva riassunto con l'intervento a titolo di successore particolare della Banca Popolare Commercio Industria spa che costituendosi chiedeva l'estromissione della prima dal giudizio, cosa che non avveniva per mancanza di accordo delle parti.

Depositate le note istruttorie veniva escusso il teste Gruccione di parte convenuta, contro il quale veniva formulata querela per falsa testimonianza depositata all'udienza di precisazione delle conclusioni. IL CASO.it

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Attrice lamenta sostanzialmente la violazione degli obblighi di informazione previsti e regolamentati dettagliatamente dall'art. 21 lett.b T.U.F. e art. 28 Regolamento Consob d'attuazione n.11522 del 1998 . Secondo un consolidato orientamento appare appropriato applicare alla violazione delle norme comportamentali dettate dal TUF i generali principi in tema di inadempimento e di risarcimento dei danni conseguenti, così che la domanda risarcitoria dell'attrice può essere presa in considerazione. Si deve rilevare peraltro che se la Banca sulla quale gravava l'onere della prova non ha fornito tale prova sulle informative che il funzionario avrebbe dovuto dare all'attrice al momento dell'acquisto del titolo in oggetto, avendo lo stesso dichiarato che quel titolo sarebbe stato scelto in maniera autonoma dall'attrice, senza indicare se e quali informative su tale titolo fossero state date, ed anzi a



fronte della asserita piena autonomia dell'attrice sembra che nessuna informativa sia stata fornita. Tuttavia sembra nel caso di specie mancare il nesso eziologico tra l'inadempimento della banca agli obblighi informativi e la domanda ed il danno subito in ordine al quale non può dirsi invertito l'onere della prova ai sensi dell'art. 23, 6° comma del TUF, obblighi informativi che non potevano comunque arrivare alla previsione del default del titolo in mancanza di circostanze positivamente provate dall'attrice sul punto, e ciò esclude la stessa sussistenza di un errore riconoscibile in cui sarebbe occorsa l'attrice nell'acquisto in oggetto e -quindi\_giustifica\_il\_rigetto\_della\_\_sua\_domanda\_di\_annullamento.\_Nonostante\_la\_carenza\_di\_ informazioni basilari sul titolo acquistato come positivamente accertato non trova corrispondente riscontro probatorio che il danno patito è conseguenza diretta ed immediata della condotta colposa dell'intermediario e non del semplice andamento sfavorevole del

La Banca, alla luce dei fatti di causa quale la prova del rating attribuito al titolo, all'epoca non disponeva di dati sufficienti alla previsione del default dell'emittente, tuttavia la mancanza di informazione anche ordinarie non sembra avere inciso direttamente sulle scelte dell'attrice il cui paniere titoli di cui i titoli in oggetto, rappresentavano un valore limitato, erano ricompresse obbligazioni e titoli azionari di pari rischio, come le BIRS, Obbligazioni Argentina e Brasile ed altri titoli analoghi per tipologia e rischio, avendo dimostrato nel corso del tempo e degli investimenti la propensione ad un rischio sempre maggiore, in ordine all'acquisto di titoli peraltro per importi anche più rilevanti di quello in oggetto, che non dimostra l'inadeguatezza dell'investimento in oggetto per tipologia o dimensione, anche alla luce delle notizie circa la propria propensione al rischio che l'attrice aveva comunicato alla banca al momento dell'apertura del contratto per la negoziazione di titoli .

La circostanza che a rendimenti più elevati corrispondono rischi più elevati non necessita di particolari informazioni soprattutto a soggetti con media esperienza in campo degli investimenti finanziari, come era indubbiamente l'attrice, come si evince dall'analisi del suo paniere titoli tanto che ciò doveva costituire invece un dato obbiettivo, né i titoli in oggetto al momento dell'acquisto presentavano caratteristiche particolarmente rischiose da sconsigliarne l'acquisto od intervenire con obblighi informativi particolarmente pregnanti in merito al rischio di insolvenza dell'emittente.

La domanda attrice va rigettata ma sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

IL CASO it



Rigetta la domanda attrice

Spese compensate.

Milano 18.1.2008

A Giudice

TRIBUPALE DI MALANO
SEZIONE VI CIVILE
SEZIONE VI CIVILE
SENTENZA RELA PUBBLICA MEDIANTE DEPOSTO

- 7 FEQ. 2003